

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno e Cavareno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11/2025
 del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Modifica dello Statuto dell’Unione dei Comuni dell’Alta Anaunia.

L'anno duemilaventicinque addì diciotto del mese di settembre alle ore 21:00 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, presso la sala consiliare del Comune di Cavareno si è convocato il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

	ASSENTE	
	Giust.	Ing.
FATTOR LUCA PRESIDENTE		
ZINI LUCA		
CALLIARI DIEGO		
de BERTOLDI MONIKA		
PELLEGRINI SABRINA		
RECLA DANIEL		

Assiste il Segretario dell'Unione dott.ssa Giovanna Loiotila.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Fattor Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 18/09/2025

OGGETTO: Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che le Amministrazioni comunali di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco hanno dato vita al progetto di costituzione dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, ai sensi dell'articolo 63 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e che la Giunta provinciale con deliberazione n. 1964 del 20 settembre 2013 ha espresso parere favorevole al progetto di Unione, ai fini della fusione in un unico comune, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14 dicembre 2011, n. 8;

Considerato che, a far data dal 19 novembre 2013, l'Unione sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA" è stata formalmente costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno;

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, e che il Consiglio dell'Unione ha accettato le relative deleghe, rispettivamente con:

- Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
- Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
- Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
- Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
- Ronzone deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014.

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 30.07.2019 avente ad oggetto: "Modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia";

Vista la deliberazione del consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 13 del 30.07.2019 avente ad oggetto: "Approvazione nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco."

Dato atto che la nuova convenzione è stata firmata digitalmente dai sindaci pro tempore dei Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone il 17.09.2019 rep. Atti privati n. 47_2019

Vista la nota del comune di Ronzone dd. 11.04.2024, acquisita al prot. Ucaa. N. 718-11/04/2024-A, con la quale si rendeva noto che il Consiglio Comunale del Comune di Ronzone con deliberazione n. 25 di data 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge a far data 14/01/2024 ed avente ad oggetto "Esame ed approvazione recesso dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia" ha stabilito di esercitare il diritto di recesso unilaterale dall'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, riconosciuto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, a far data dal 1 gennaio 2025 e che dal 1 gennaio 2025 il comune di Ronzone tornerà nella piena titolarità delle funzioni, dei compiti e delle procedure precedentemente conferite all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Rilevato che:

L'Unione dei Comuni Alta Anaunia costituisce la sintesi di un lungo ed articolato cammino, avviato nel 2013 dalle Amministrazioni comunali di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone e Sarnonico con l'originario obiettivo di giungere a fusione.

L'ultima consultazione referendaria tenutasi il 14 dicembre 2014 non ha però raggiunto complessivamente l'esito favorevole indispensabile per poter avviare il processo di fusione.

Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2019 i Comuni di Sarnonico e Malosco hanno esercitato la facoltà di recesso e sono usciti dall'Unione e a fare data dal 01.01.2025 anche il Comune di Ronzone ha esercitato la stessa facoltà di recesso.

L'Unione creata, è stata sostanzialmente espressione della volontà politica dei Comuni aderenti di valorizzare l'associazionismo tra Enti Locali, quale modalità di loro concreta operatività sul territorio, ritenuta più razionale, efficace, efficiente ed economica.

Viste le deliberazioni del consiglio comunale di Romeno n. 33 dd. 16.09.2025, e del consiglio comunale di Cavareno n. 32 dd. 17.09.2025 avente ad oggetto l'approvazione della "modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia".

Dato atto che per quanto sopra, sono sorte in capo ai due soli Comuni dell'Unione perplessità in ordine alla convenienza di ricorrere a questa modalità di gestione dei servizi rispetto ad altre forme collaborative, come le gestioni associate, che, pur nella condivisione di risorse umane e di obiettivi, non determinano un aggravio di adempimenti che al contrario l'unione richiede, essendo un altro ente giuridicamente riconosciuto.

Considerato che si rende necessario, per poter procedere celermente con lo scioglimento, di procedere alla approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Unione ai sensi dell'art. 32 dello Statuto medesimo.

Visto a tal proposito lo schema predisposto in cui si evidenziano le modifiche apportate al preambolo ed in particolare agli articoli 7 ed 9 dello Statuto.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Udita la relazione che precede e condivisa l'opportunità di apportare le modifiche allo Statuto per le motivazioni e come sopra riportato;

Viste ed esaminate le variazioni statutarie;

Visti:

il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione autonoma Trentino- Alto Adige approvato con D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e ss.mm.

lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia – art. 32;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione;

Rilevato che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura della spesa ritenendo lo stesso non connesso con l'oggetto della presente deliberazione poiché la stessa non presenta profili di rilevanza contabile;

Viste le deliberazioni consiliari:

- n. 18 di data 27.12.2024 relativa all'approvazione dell'aggiornamento del Documento unico di Programmazione 2025-2027;

- n. 19 di data 27.12.2024 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Il Presidente assistito dagli scrutatori, Consiglieri comunali Diego Calliari e Daniel Recla constata e proclama il risultato della votazione espresso per appello nominale

presenti e votanti n. 6 (sei)

voti favorevoli n. 6 (sei)

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. 0 (zero)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio dell'Unione

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il nuovo statuto dell'Unione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione con voti favorevoli unanimi viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
3. di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.